



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 498 del 24/09/2019**

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e collocamento a riposo per limiti di servizio (pensione anticipata) della dipendente Iacono Giovanna, nata il 13/01/1953 "Istruttore Amministrativo" Cat.C5, a far data dal 03/12/2019.**

Il Redattore: Tiralongo Carmela

### **PREMESSO CHE:**

Con istanza del 14/06/2019 prot. n.73486 la dipendente signora Iacono Giovanna, ha chiesto di essere collocata in pensione per limiti di servizio (pensione anticipata) a far data dall' 03/12/2019;

**DAGLI ATTI D'UFFICIO** si rileva che, la dipendente Iacono Giovanna nata il 13/12/1953 avrà un anzianità di servizio utile effettivo di anni 41, mesi 02 e giorni 08 avendo prestato servizio presso il Comune di Ragusa dal 25/09/1978 al 02/12/2019 giusto contratto del 22/09/1978;

**CONSIDERATO** che, ai fini della liquidazione dell'assegno di riposo devono essere valutati mesi 05 e giorni 01 di riscatto maternità ai sensi del D.Lgs 151/01 art.25 co.2, giusta nota INPDAP del 19/01/2007; mesi 06 di riscatto maternità ai sensi del D.Lgs 151/01 art 35, giusta determinazione n.DT007200700008648 del 19/01/2007; anni 41, mesi 02 e giorni 08 di servizio effettivo per cui l'anzianità di servizio utile complessiva al 02/12/2019 è di anni 42, mesi 01 e giorni 09;

**PRESO ATTO**, pertanto, che detta dipendente ha diritto a pensione a carico della Cassa di Previdenza per i dipendenti degli EE.LL. essendo la stessa regolarmente iscritta e avendo raggiunto i requisiti previsti dalla Legge n.214 "**Decreto Salva Italia**" del 22/12/2011 art.24 commi 10 e 11 per la pensione anticipata anni 41 e mesi 10 per il triennio 2016- 2018 adeguati agli incrementi della speranza di vita;

**VISTO** l'art.15 del D.L.gs n.4/2019 che ha bloccato il requisito per il collocamento a riposo anticipato che, quindi resta per le donne di 41 anni e 10 mesi e per gli uomini di 42 anni e 10 mesi, stabilendo, tuttavia, che l'accesso a pensione avviene con effetto dal terzo mese successivo alla maturazione del predetto requisito;

Visto l'art.1 del D.L. 90/2014 convertito con modificazione dalla legge 11/08/2014 n.114, per cui le pubbliche amministrazioni devono collocare in pensione d'ufficio a 65 anni, al raggiungimento del limite ordinamentale il personale che ha, a tale età, maturato un qualsiasi diritto alla pensione;

**CONSIDERATO** che, la dipendente suindicata ha raggiunto in data 13/01/2018 il limite ordinamentale dell'età anagrafica di 65 anni per il collocamento a riposo d'ufficio;

**VERIFICATO** che, la predetta dipendente raggiungerà l'anzianità contributiva per la pensione anticipata il 02/12/2019, occorre procedere a risolvere il rapporto di lavoro per il raggiungimento dei suddetti limiti di anzianità contributiva con diritto a pensione anticipata con decorrenza 03/12/2019;

**RICORDATO** che, per la liquidazione dell'indennità di fine servizio da parte dell'ex INADEL al 02/12/2019 devono essere valutati anni 34, mesi 06 e giorni 02 di servizio effettivo;

**VISTO** l'art 5, co.8 del D.L.n.95/2012 convertito in Legge n.13/2012, che così recita: **“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni ,risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite d'età”;**

#### **VISTA:**

- la determinazione dirigenziale n.586 del 26/04/1999 con la quale alla dipendente è stato applicato il nuovo contratto economico in applicazione del C.C.N.L. del 06/07/1995;
- la determinazione dirigenziale n.1105 del 31/07/2001 con la quale alla dipendente è stata attribuita la P.E.O.Cat.C3 per l' anno 1999;
- la determinazione dirigenziale n.71 del 24/01/2002 con la quale alla dipendente è stata attribuita la P.E.O. Cat.C4 per l' anno 2000;
- la con determinazione dirigenziale n.391 del 23/02/2004 è stata istituita l'indennità di comparto ai sensi dell'art.33 del CCNL del 22/01/2004;
- la determinazione dirigenziale n.363 del 21/02/2005 con la quale alla dipendente è stata attribuita la P.E.O. Cat.C5 per l'anno 2004;

#### **RICORDATO, ancora**

- che con determinazione dirigenziale n.590 del 18/03/2009 è stata erogata l'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2008-2009;
- che con determinazione dirigenziale n.2181 del 14/10/2010 è stata erogata l'indennità di vacanza contrattuale per l'anno 2010;
- che con determinazione dirigenziale n. 1126 del 25/06/2018 sono stati corrisposti gli aumenti tabellari e gli arretri al personale dipendente ai sensi degli artt 64 e 65 co. 2 del CCNL 2016/2018;

**PRESO ATTO**, infine, che il modello PA04 del trattamento definitivo di quiescenza sarà redatto dal Servizio Gestione Economica del Personale determinato sulla base del servizio utile reso con iscrizione alla Cassa;

**VISTA** la deliberazione C.C. n° 38 del 03/04/2019 di approvazione del D.U.P. 2019/2021 e del Bilancio di previsione 2019/2021;

**VISTA** la deliberazione G.M. n° 344 del 01/05/2019 di approvazione del P.E.G. 2019/2021;

**DATO ATTO** che il provvedimento di che trattasi è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

**CONSIDERATO** il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n.19 del 24 marzo 2017;

**RITENUTO** che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si rinvia;

**VISTO** il successivo art.65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

**VISTO** il D.Lgs n.267/2000, come recepito dalla legge n.48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

### **DETERMINA**

- 1) Di risolvere il rapporto di lavoro ai sensi dell'art.72 comma 11 del D.L.112/08 convertito in Legge 133/08 per raggiunti limiti dell'anzianità contributiva utile al diritto alla pensione anticipata della dipendente signora Iacono Giovanna nata il 13/01/1953, "Istruttore Amministrativo" posizione giuridica C posizione economica C5 con decorrenza dal 03/12/2019;
- 2) Valutare per l'ex CPDEL anni 42, mesi 01 e giorni 09 di servizio complessivo;
- 3) Valutare per la liquidazione di fine servizio da parte dell'ex INADEL al 02/12/2019 anni 34, mesi 06 e giorni 02 di servizio effettivo;
- 4) Di trasmettere la documentazione relativa al trattamento di quiescenza e indennità premio di fine servizio all'INPS gestione ex INPDAP;
- 5) Di notificare il presente provvedimento al dipendente interessato;
- 6) Riservarsi di provvedere, con successivo provvedimento, al conguaglio in favore della dipendente delle spettanze derivanti dai miglioramenti economici disciplinati dal contratto vigente al momento del collocamento a riposo;
- 7) Di incaricare gli Uffici del Servizio Gestione Economica del Personale degli adempimenti consequenziali all'art.15 della L.274/91, nonché all'art.30 del D.L.28/02/83 n.55 modificato dalla legge 26/04/83 n.131;
- 8) Dichiarare vacante un posto di Cat."C" dal 03/12/2019;
- 9) Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- 10) Dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi e altresì nella sezione Amministrazione trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.L.gs 33/2013;

Ragusa, 24/09/2019

Dirigente  
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*